

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "SAVONA NEL CUORE DELL'AFRICA" organizzazione non lucrativa di utilità sociale o più brevemente "SAVONA NEL CUORE DELL'AFRICA ONLUS".

L'Associazione ha sede in Savona.

Eventuali sedi secondarie potranno essere istituite, anche in altre località, sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 2

L'Associazione, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori: assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, istruzione e formazione.

Gli scopi generali sono:

a.) Realizzazione di progetti di sviluppo destinati ai paesi africani e in situazione di guerra e grave impoverimento.

Attraverso lo strumento dei progetti pensati e concordati con i suoi "partners", l'Associazione vuole favorire uno sviluppo sostenibile capace di gestire in maniera positiva le risorse umane, economiche, naturali esistenti in loco.

L'Associazione ritiene che ogni progetto ed ogni iniziativa vadano pensati con il più ampio coinvolgimento delle associazioni locali nonché della comunità di appartenenza.

Uno degli scopi primari che l'Associazione si prefigge è quello di instaurare rapporti di scambi permanenti con le comunità con le quali viene in contatto.

Le aree in cui l'Associazione svilupperà i propri progetti, tutti a favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, sono:

- informazione e documentazione;
- istruzione e formazione alla pace;
- animazione sportiva;
- educazione alimentare e sanitaria;
- servizi sanitari e formazione di operatori sanitari locali;
- sviluppo agricolo.

b.) Istruzione e formazione.

L'Associazione intende favorire, con l'uso delle più aggiornate tecnologie, il crescere della sensibilità e della solidarietà della società civile attraverso progetti di informazione approfondita, documentazione ed educazione alla pace a favore di tutti quei paesi africani che si trovano in una situazione di guerra e di grave impoverimento.

In questa prospettiva le attività dell'Associazione sono concepite e mirano alla crescita della solidarietà internazionale e al promuovere lo scambio e la reciproca conoscenza tra i popoli. Tale attività di formazione per persone svantaggiate in ragione di condizione fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari è per i soci che operano per le zone dell'Africa dove l'Associazione svolge la propria attività sociale.

In una situazione di grande complessità è assolutamente indispensabile per i diritti stessi dei popoli con cui si intende collaborare, qualificare sempre meglio i propri interventi. Nella prospettiva della sensibilizzazione e dell'approfondimento si giustifica l'attenzione ad affinare la consapevolezza che muove l'Associazione.

Per questo essa è caratterizzata da un atteggiamento di permanente formazione delle persone che collaborano ai progetti e che svolgono attività nelle zone dell'Africa interessate.

c.) Interscambio

L'Associazione intende tessere relazioni di scambio e di collaborazione con chiunque sia animato da aspirazioni e persegue scopi simili ai suoi. Il contributo volontario dei soci al perseguimento degli scopi dell'Associazione è la misura della sua capacità di esistere e di operare.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui sopra.

ARTICOLO 3

Gli associati sono coloro, persone fisiche e/o giuridiche o più in generale enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo nonché tutti coloro che condividendo lo scopo dell'Associazione vi hanno aderito successivamente. Per acquisire la qualità di socio occorre fare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Tutti gli associati hanno identici diritti e doveri. E' prevista la distinzione tra soci volontari e soci sostenitori.

I soci volontari offrono la propria attività e le proprie competenze gratuitamente.

I soci sostenitori condividono lo spirito dell'iniziativa ed ogni anno la sostengono finanziariamente. La partecipazione non può essere temporanea.

ARTICOLO 4

L'Associato si impegna a perseguire gli scopi assumendosi, secondo le necessità ed in base alle sue forze e capacità, un compito particolare.

La qualità di associato si perde per morte, per recesso ed esclusione. L'associato può sempre recedere dall'Associazione comunicandolo per iscritto, al Consiglio Direttivo. Detto recesso viene comunicato alla prima assemblea successiva. L'esclusione di un associato, deliberata dall'assemblea a maggioranza semplice, non computandosi nel numero dei presenti il socio da escludere, può avvenire solo per gravi motivi.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla delibera. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

E' inoltre esclusa qualunque forma di rivalutazione e di cessione sia tra vivi che mortis causa della quota stessa.

ARTICOLO 5

Il patrimonio dell'Associazione è formato da:

- a.) Beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione.
- b.) Eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo i quali verranno sottoposti all'assemblea per la necessaria approvazione. La redazione del bilancio è obbligatoria.

E' tassativamente vietata qualunque forma di distribuzione anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 6

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente e i Vice Presidenti
- d) il Collegio dei Revisori

ARTICOLO 7

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, e almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante comunicazione scritta (anche in via informatica) inviata a ciascun associato oppure mediante affissione all'albo dell'Associazione, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. L'Assemblea deve pure essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati a norma dell'articolo 20 del Codice Civile. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

ARTICOLO 8

I bilanci devono essere depositati presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi, sulle direttive generali e sul regolamento per il funzionamento dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dei revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su tutto quanto ad essa demandato dalla legge o dal presente Statuto.

ARTICOLO 9

L'Assemblea è guidata dal Presidente al quale spetta di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea stessa. Il Presidente cura inoltre che delle riunioni di Assemblea venga redatto processo verbale, avvalendosi per tale funzione del Segretario dell'Associazione, unitamente al quale sottoscrive il verbale stesso. Provvede, se del caso, alla nomina di due scrutatori che dovranno sottoscrivere anch'essi il verbale di riunione assembleare.

ARTICOLO 10

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio Direttivo.

Ogni associato non può ricevere più di una delega. Per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto né la possibilità di presentare deleghe.

Ogni socio maggiorenne, quale ne sia la categoria ha diritto al voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ARTICOLO 11

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.

ARTICOLO 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene eletto dall'Assemblea. I consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso o di sostituzione di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone convalida alla prima Assemblea.

ARTICOLO 13

Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione (che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo) e fino a due Vice Presidenti. Nomina inoltre il Segretario ed il Tesoriere (cariche cumulabili) scegliendoli tra gli associati.

ARTICOLO 14

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. Per la validità delle delibere occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente

dell'Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente (fra due il più anziano in carica) in assenza di essi dal più anziano in età tra i presenti.

ARTICOLO 15

Il Consiglio è investito da più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna. Esso, fra l'altro procede alla eventuale assunzione di dipendenti, determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre per approvazione all'Assemblea, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ARTICOLO 16

Il Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento documentati, il Vice Presidente (in ordine di età), rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ARTICOLO 17

Il Segretario, sulla base delle delibere vincolanti del Consiglio Direttivo, coordina l'attività dell'Associazione ed a lui fanno riferimento tutti i dipendenti. E' delegato a sottoscrivere la corrispondenza ed inoltre cura e sottoscrive, unitamente al Presidente dell'Associazione, i verbali di quest'ultima.

ARTICOLO 18

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea scegliendoli anche tra i non associati. I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi vigileranno sulla gestione amministrativa e redigeranno il loro motivato parere sul bilancio consuntivo e preventivo da presentarsi a cura del Consiglio direttivo all'Assemblea per l'approvazione. Per quanto concerne la sostituzione dei Revisori si richiama, per quanto compatibile, la disciplina dell'articolo 2401 del Codice Civile.

ARTICOLO 19

L'Associazione, per raggiungere i suoi scopi, può costituire commissioni di lavoro formate da associati e anche da non associati. Nello svolgimento delle loro attività le commissioni fanno riferimento al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20

Tutti gli incarichi elettivi svolti nell'ambito dell'Associazione sono gratuiti.

ARTICOLO 21

In caso di scioglimento, cessazione o soppressione dell'Associazione, l'Assemblea delibererà la devoluzione dell'intero patrimonio dell'Associazione ad altre Onlus o a fini di utilità sociale, sentito l'Organismo di controllo dell'Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.9.2000 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri volontari da nominarsi a cura dell'Assemblea; essi giudicheranno, ex bono et aequo, senza formalità di procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.

ARTICOLO 23

Per tutto quanto non espressamente contemplato, si fa riferimento a quanto stabilito dagli articoli dal 14 al 42 del Codice Civile per le Associazioni e dalle leggi in materia di Onlus.